

Testo vigente:	Proposta di modifica:
<p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Determinazione delle aliquote</p> <p>1. L'aliquota di base è fissata nella misura del 1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>2. L'aliquota è fissata allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3.</p> <p>3. L'aliquota è fissata allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p> <p>4. L'aliquota può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. Inoltre, l'aliquota può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti dalla legge. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.</p> <p>6. Le deliberazioni regolamentari e di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, per la prevista pubblicazione.</p> <p>7. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 5, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Determinazione delle aliquote</p> <p>1. L'aliquota di base è fissata nella misura del 1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>1-bis. L'aliquota di base è fissata nella misura del 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge del 24 dicembre 2013, n. 228. Detta aliquota può essere aumentata fino a 0,3 punti percentuali ai sensi dello stesso comma, lettera g).</p> <p>2. L'aliquota è fissata allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3.</p> <p>3. L'aliquota è fissata allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p> <p>4. Per i soli immobili diversi da quelli di cui al precedente comma 1-bis, l'aliquota può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; inoltre, l'aliquota può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti dalla legge. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.</p> <p>6. Le deliberazioni regolamentari e di approvazione delle aliquote e della detrazione</p>

<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Riserva di gettito a favore dello Stato</p> <p>1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76 per cento, ad eccezione dei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abitazione principale e relative pertinenze; - fabbricati rurali ad uso strumentale; - immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari; - immobili assimilati ad abitazione principale definiti all'articolo 3 del presente regolamento. <p>2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.</p>	<p>dell'imposta municipale propria sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, per la prevista pubblicazione.</p> <p>7. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 5, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7-bis Aliquota ridotta per unità abitative concesse in comodato gratuito</p> <p>1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota per le unità abitative concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti entro il primo grado del soggetto passivo, ivi residenti, può essere ridotta fino all'importo dell'aliquota prevista per gli immobili locati.</p> <p>2. L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto. Ove il contratto sia registrato successivamente alla data di decorrenza del comodato, l'aliquota ridotta si applica a partire dalla data della registrazione.</p> <p>3. Per beneficiare dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione. Ove il comodato venga meno, per qualsiasi motivo, prima della naturale scadenza dedotta nel contratto, il soggetto passivo è tenuto a darne comunicazione. Per le comunicazioni di cui al presente comma si fa riferimento all'art. 13, comma 2, del presente regolamento.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 Riserva di gettito a favore dello Stato</p> <p>1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota di base dello 0,76 per cento.</p> <p>2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.</p> <p>3. Le detrazioni previste dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.</p> <p>4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal</p>
--	---

7. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 5, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

Articolo 7-bis
Aliquota ridotta per unità abitative concesse
in comodato gratuito

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota per le unità abitative concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti entro il primo grado del soggetto passivo, ivi residenti, può essere ridotta fino all'importo dell'aliquota prevista per gli immobili locati.

2. L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto. Ove il contratto sia registrato successivamente alla data di decorrenza del comodato, l'aliquota ridotta si applica a partire dalla data della registrazione.

3. Per beneficiare dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione. Ove il comodato venga meno, per qualsiasi motivo, prima della naturale scadenza dedotta nel contratto, il soggetto passivo è tenuto a darne comunicazione. Per le comunicazioni di cui al presente comma si fa riferimento all'art. 13, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 11

Riserva di gettito a favore dello Stato

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota di base dello 0,76 per cento.

2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

3. Le detrazioni previste dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal

<p>3. Le detrazioni previste dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.</p> <p>4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.</p>	<p>Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Dichiarazioni</p> <p>1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Nel caso di più soggetti passivi, tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati all'articolo 1117, n. 2), del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.</p> <p>2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.</p> <p>3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Dichiarazioni</p> <p>1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Nel caso di più soggetti passivi, tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati all'articolo 1117, n. 2), del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.</p> <p>2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.</p> <p>3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo</p>

<p>se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.</p> <p>4. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.</p> <p>4. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 21-bis</p> <p>Disposizioni transitorie per l'anno 2013</p> <p>1. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012 al 5 novembre 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4 febbraio 2013. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 6 novembre 2012 al 31 dicembre 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.</p> <p>2. Per quanto riguarda il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli enti non commerciali, stante la disciplina recata dall'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, si fa riferimento alla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 gennaio 2013, n. 1/DF.</p>
---	---